

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO  
SEZIONE III**

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n OMISSIS RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza da remoto del 12/05/2020, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

**SOCIETÀ E SOCI**

*OPPONENTI,*

nei confronti di

**BANCA**

*OPPOSTA,*

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni come da verbale dell'udienza da remoto del 12/05/2020.

**FATTO E DIRITTO**

1. Con atto di citazione notificato in data 29/4/2019, SOCIETÀ E SOCI promuovevano il presente giudizio nei confronti di BANCA, opponendosi al decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l'accertamento della carenza di debenza, infine concludendo come riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio BANCA, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fallita la società opponente e proseguito il giudizio anche da parte di quest'ultima ed ex art. 302 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza da remoto del 12/05/2020.

2. Fatta salva l'improcedibilità delle domande di parte opposta e nei confronti della società opponente, stante il fallimento di quest'ultima nelle more del procedimento di opposizione (ex multis, Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 6196 del 05/03/2020 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21565 del 13/08/2008), con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo limitatamente a detta mutuataria (ex multis, Tribunale Perugia sez. II, 09/07/2019, (ud. 06/07/2019, dep. 09/07/2019), n.1093), per il resto l'opposizione e le domande degli opposenti sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei garanti.

Parte opposta - occorre osservare - ha provato i propri crediti attraverso il deposito dei contratti di mutuo stipulati dalla società, nonché della garanzia sottoscritta dagli opposenti-

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, n. 837 del 26 giugno 2020*

persone fisiche, documentazione altresì accompagnata da quanto comprovante il succedersi delle fusioni giustificante l'attuale titolarità di detti crediti in capo all'odierna opposta.

3. A fronte di quanto suesposto non sono fondate le diverse deduzioni degli oppositori. In particolare, in primis, e per quanto concerne i mutui, non può dubitarsi delle relative corresponsioni da parte della mutuante, stante l'attestazione e la quietanza di detti versamenti da parte della mutuataria ed a pag. 5 del doc. 3, nonché a pag. 7 del doc. 10 del fascicolo monitorio.

3.1. Tanto meno, poi, sono rilevabili contestazioni sufficientemente specifiche circa la metodologia di calcolo delle rate residue.

3.2. Inoltre, alla stregua dei principi di Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, spetta alla debitrice principale la prova dell'adempimento totale o parziale dell'obbligazione su detta parte gravante.

3.3. Nemmeno è poi evincibile, dai regolamenti negoziali depositati, la postulabilità di un fenomeno anatocistico diverso da quello derivante dalla mora e consentito alla stregua della delibera CICR del 9-2-2000 ed anche dopo la novella dell'art. 120 TUB, come evidenziato dall'indirizzo giurisprudenziale di Trib. Siena, ord. del 4.08.2016. Del resto, nemmeno è sostenibile postulare un automatismo tra ammortamento alla francese ed anatocismo, considerato come la giurisprudenza di merito ha osservato che "si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" (Tribunale Treviso 12 gennaio 2015, e in tal senso anche Tribunale Modena 11 novembre 2014, Tribunale Venezia 27 novembre 2014, Tribunale Padova 12 gennaio 2016, Tribunale Torino 17 settembre 2014).

4. Altrettanto infondate sono le doglianze rispetto alla garanzia stipulata e di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio.

4.1. Anzitutto non può dubitarsi della riferibilità di quest'ultima anche ai mutui azionati monitoriamente, stante il riferimento a debenze della società-debitrice principale attuali e future, come indicato a pag. 5 del citato documento.

4.2. Nemmeno può poi dubitarsi della titolarità, in capo a parte opposta, dei crediti avente scaturigine dalla garanzia, osservato come i doc. 20 e 21 di parte opposta comprovano il succedersi di fusioni implicanti la finale titolarità dei crediti in capo a detto istituto di credito.

4.3. A nulla osta nemmeno l'espressa indicazione dell'operatività di detto doc. 6 anche in estensione di una pregressa garanzia stipulata, considerato come quanto documentato evidenzia altresì una regolamentazione esaustiva, comprensiva anche della clausola "a prima richiesta" e che esclude l'esigenza della prova del più risalente regolamento negoziale.

4.4. A nulla rilevano nemmeno e nel caso di specie i principi di Cass., sez. I, ord. del 12 dicembre 2017, n. 29810 richiamati. Anche postulando l'identità di modello contrattuale valutato da detta giurisprudenza con quello in esame nella presente fattispecie, deve osservarsi che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - e su cui si è basata detta pronuncia - ha affermato che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice, n. 837 del 26 giugno 2020*

uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90", ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento "a prima richiesta" ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina. Ne consegue che non ponendosi nel caso di specie un problema di applicazione delle clausole censurate ed essendo dirimente solo la clausola di pagamento "a prima richiesta", la rilevanza della sorte delle prime si sarebbe potuta affermare nel caso in esame solo laddove fosse stata dimostrata l'essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell'intera garanzia (così, ex multis, Trib. Rovigo, ord. del 9-9-2018, Trib. Bergamo, sent. n. 1387 del 2018, Trib. Bergamo, sent. n. 2600 del 2018, Trib. Benevento, ord. del 25-5-2019, Cass., sent. n. 24044 del 2019 ed in superamento del non convincente avviso di Trib. di Salerno, sent. n. 3016 del 2018 e di altra giurisprudenza di merito, inosservanti il rilievo e l'onere probatorio previsti da tale disposizione): orbene, tale onere della prova circa l'essenzialità risulta tuttavia non adempiuto.

4.4.1. L'onere della prova indicato ed ex art. 1419 c.c., peraltro, non viene meno in ragione della prospettata afferenza dell'asserita invalidità de qua alla causa del negozio, risultando – invero - quest'ultima comunque sussistente anche al netto delle nullità parziali ed in base al regolamento negoziale residuo e che integra comunque una garanzia personale.

4.5. Nemmeno è poi fondatamente richiamabile l'eccezione ex art. 1956 c.c.: tale disciplina non può essere pertinentemente fatta valere dai garanti che – come nel caso degli opposenti-persone fisiche - siano stati soci e/o amministratori e legali rappresentanti della società garantita, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7444 del 23/03/2017, Rv. 643818 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016, Rv. 638550, e Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Rv. 586980).

5. Conclusioni differenti da quelle suesposte nemmeno possono essere tratte dal disconoscimento, sollevato dagli opposenti, della conformità della copia dei contratti pertinenti agli originali. Premesso che "In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni" (secondo il più convincente indirizzo di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 - 01, e, circa consimili principi per l'art. 2712 c.c., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018, Rv. 647355 - 01), nel caso di specie non risulta la tempestiva e specifica indicazione di detti "aspetti differenziali".

6. Le spese processuali della fase di opposizione e di parte opposta seguono la prevalente soccombenza degli opposenti-persone fisiche e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizioni giuridiche; dette spese si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domanda monitoria, e la carenza di difese differenziate tra i garanti e che comportino un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 11.810,00 per compensi (fase di studio € 2.430,00, fase introduttiva € 1.550,00, fase istruttoria € 3.780,00, fase decisoria € 4.050,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la fase istruttoria e ciò in ragione della natura documentale della controversia), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%. 6.1. Devono essere, invece, integralmente compensate per soccombenza reciproca le spese tra le due società, stante, da un lato, l'improcedibilità delle domande nei confronti dell'ente opponente e per il fallimento di questi, ma, d'altro canto, la prosecuzione del giudizio per iniziativa di detta parte e la carenza di altra ragione, diversa dal fallimento, ostativa alla conferma del decreto ingiuntivo.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale civile di Bergamo, limitatamente nei confronti di SOCIETÀ;
- 2) Dichiara improcedibili le domande nei confronti di SOCIETÀ;
- 3) Rigetta l'opposizione e le domande di SOCIETÀ E SOCI e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale civile di Bergamo, nei confronti di SOCI;
- 4) Condanna in solido SOCI al pagamento, in favore di BANCA, delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in € 11.810,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
- 5) Compensa integralmente le spese processuali tra SOCIETÀ e BANCA.

Bergamo, 23/06/2020

Il Giudice unico  
dott. Tommaso Del Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*